

GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE

in persona dell'Avv. Michele Leone

SENTENZA n. 8/2026

nel giudizio GSN/FSI n. 2025/457

nei confronti di

Pascali Samuel - id FSI 219356

e della

A.S.D. Livorno Scacchi APS - id FSI 17023

in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto del 29.12.2025-ore 19:00 l'AF Gabriele Stilli, Arbitro principale del torneo "Il Torneo Carmignano", disputato a Carmignano (PO) con inizio il 27.12.2025 e fine il 30.12.2025, segnalò che *"Dopo pochi minuti dall'inizio del quinto turno, vengo chiamato alla scacchiera 4 del torneo B, dove si giocava la partita PASCALI Samuel-BROCCARDI SCHELMI Alessia, appena conclusasi con l'abbandono del bianco. Sorpreso per un abbandono così rapido, osservo i formulari e trovo che la partita ha avuto il seguente svolgimento: 1. h4 e5 2. a4 Cf6 3. Ch3 d5 4. Ca3 Cc6 0-1. Chiedo spiegazioni a Pascali, che mi risponde che non aveva voglia di giocare. Io osservo che in tal caso avrebbe potuto avvertirmi per tempo e lo avrei tolto dagli abbinamenti. In seguito, contattato dall'organizzatore, Pascali ha detto che era frustrato per la sconfitta nel turno precedente. Pascali ha poi saltato il sesto turno. Si allega a questa segnalazione la foto dei formulari della partita."*

Instaurato d'ufficio dinanzi il G.S.N. in data 8.1.2026 il giudizio iscritto sub GSN/FSI n. 2025/457, con decreto 8.1.2026 fu disposta la comunicazione agli interessati, individuati come indicati in epigrafe, che la decisione sarebbe stata adottata senza udienza in data 21.1.2026 e che nel termine perentorio del 19.1.2026 gli stessi interessati avrebbero potuto far pervenire memorie e documenti.

Comunicato detto decreto il 9.1.2026, il 14 successivo fu acquisita la memoria difensiva del Sig. Samuel Pascali, unitamente alla nota della A.S.D. Livorno Scacchi APS a firma del Presidente Sig. Salvatore Sassi e il 22.1.2026 l'informativa della Sig.na Alessia Broccardi Schelmi - id FSI 208118, tesserata per il tramite della medesima società, resa in ottemperanza dell'ordinanza 21.1.2026.

MOTIVI DELLA DECISIONE

In via preliminare si dispone l'anticipazione alla data odierna della decisione definitiva fissata in detta ordinanza per il 30.1.2026.

- Quanto al tesserato Samuel Pascali

Ben circostanziando le ragioni del suo repentino abbandono della partita, nella propria memoria difensiva il giocatore segnalato ha concluso chiedendo di *"valutare l'episodio come isolato e privo di volontarietà antisportiva; tenere conto della minore età, dell'inesperienza e della mia buona fede; applicare, ove ritenuto necessario, la sanzione minima prevista, privilegiando una finalità educativa e formativa."*

Invero, nella fattispecie in oggetto trova applicazione la norma dell'art. 32, co. 2 R.G.D., nella parte in cui dispone che *"...non è in ogni caso considerato illecito l'abbandono di una partita o l'accordo sul*



Federazione Scacchistica Italiana
viale Regina Giovanna 12, 20129 Milano
tel: **02/86464369**
mail: **fsi@federscacchi.it**
sito: **www.federscacchi.it**
codice fiscale: **80105170155**
partita Iva: **10013490155**
Centro tecnico federale
via Beato Bertrando 10, 33097 Spilimbergo (Pn)



DISCIPLINA SPORTIVA
ASSOCIATA RICONOSCIUTA
DAL CONI

Fondata il 20 settembre 1920 ed eretta a Ente Morale con Regio Decreto n.519 del 1° maggio 1930

risultato di parità, a meno che non conseguano ad un accordo fra i giocatori che contempli la dazione di un corrispettivo”.

Di qui l'ordinanza istruttoria 21.1.2026, emessa a norma dell'art. 67, co. 2 R.G.D. per assumere dalla Sig.na Alessia Broccardi Schelmi informative circa il suo eventuale accordo con il Sig. Samuel Pascali finalizzato all'abbandono della partita da parte dello stesso mediante la dazione di un corrispettivo di qualsivoglia natura.

Ipotesi del tutto esclusa dall'informatrice che, minore di anni 14, ha reso la propria dichiarazione sottoscrivendola con firma analogica autenticata dai suoi esercenti la responsabilità genitoriale, in perfetta e celere ottemperanza dell'ordine impartito.

Ciò posto, va da sé che non sussiste alcun fondato dubbio che nella condotta del giocatore segnalato sia configurabile un illecito sportivo e/o un'infrazione regolamentare.

- Quanto alla società affiliata A.S.D. Livorno Scacchi APS

Parimenti è a dirsi in riguardo ad ogni profilo di responsabilità della società affiliata, nei cui confronti va fatta una particolare annotazione per la piena collaborazione prestata a questo organo di giustizia.

P.Q.M.

decidendo definitivamente il giudizio indicato in epigrafe, il Giudice Sportivo Nazionale dichiara Pascali Samuel - id FSI 219356 e la A.S.D. Livorno Scacchi APS, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore - id. FSI 17023, non responsabili dei fatti contestati.

Manda al Segretario Generale della F.S.I. per la comunicazione e gli adempimenti di rito.
Bari-Milano, 23 gennaio 2026

Il Giudice Sportivo Nazionale
Avv. Michele Leone
F.to digitalmente



Socio fondatore della FIDE
(Fédération Internationale des Echecs)
www.fide.com



Socio fondatore dell'ECU
(European Chess Union)
www.europechess.org



Socio fondatore della MCA
(Mitropa Chess Association)
<https://mitropa.chess.at>